



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 325 del 2010, proposto da:
ASL Bari, rappresentato e difeso dall'avv. E. T., con domicilio eletto presso A. P.
in Roma, Via C., ---;

contro

A. T., rappresentato e difeso dall'avv. T. Q., con domicilio eletto presso A. De A.
in Roma, Via P., 104;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 02418/2009,
resa tra le parti, concernente **ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI
STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DEL SSN.**

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A. T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il Pres. Pier G. L. e uditi per le parti gli avvocati R. su delega dichiarata di T. e A. su delega di Q.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il presente contenzioso trae origine dalla legge regionale pugliese, n. 40/2007, articolo 3, comma 40, il quale disponeva originariamente quanto segue: «*Nel corso del triennio 2008-2010 le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici procedono alla stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa assunto con incarico a tempo determinato e in servizio alla data [31.12.2007] di entrata in vigore della presente legge*». Seguono le disposizioni di dettaglio riguardo alle condizioni ed alle procedure della stabilizzazione.

E' poi sopravvenuta la legge regionale n. 1/2008, il cui art. 5, comma 1, lettera (u), ha modificato la disposizione sopra trascritta, eliminandone la parola "assunto".

2. L'attuale appellato, già ricorrente in primo grado, ritenendo di possedere i requisiti, ha chiesto di partecipare alle procedure di stabilizzazione presso l'A.S.L. di Bari, ma ne è stato escluso con la motivazione che il beneficio riguardava solamente il personale "precario" in rapporto di lavoro subordinato; mentre l'interessato aveva un rapporto convenzionale libero-professionale.

L'interessato ha proposto ricorso al T.A.R. di Bari. Il ricorso è stato accolto con la sentenza n. 2418/2009.

La sentenza è motivata con l'argomento che la modifica della legge regionale n. 40/2007, apportata dalla legge regionale n. 1/2008, esprimeva l'intenzione, e ha prodotto l'effetto, di estendere il beneficio anche ai medici in rapporto di lavoro "parasubordinato" ossia "coordinato e continuativo". E, a giudizio del T.A.R., tale era appunto

la posizione del ricorrente. Sulla presenza di tutte le altre condizioni non vi era controversia.

3. L'A.S.L. di Bari ha proposto appello davanti a questo Consiglio.

L'interessato si è costituito per resistere all'appello.

4. L'appellante A.S.L. non contesta che la modifica testuale apportata dalla legge regionale n. 1/2008 abbia esteso il beneficio ai medici "precari" il cui rapporto di lavoro si qualificasse come "collaborazione coordinata e continuativa", altrimenti detto "lavoro parasubordinato". Su questo punto, dunque, aderisce alla tesi sostenuta dal ricorrente e accolta dal T.A.R..

L'appello si basa invece su una questione diversa. Esso sostiene che il rapporto lavorativo dell'attuale appellato, sino alla data di riferimento (31 dicembre 2007), non si qualificava come "lavoro parasubordinato" bensì come attività libero-professionale convenzionata. La sua posizione dunque restava esclusa dal beneficio della stabilizzazione.

5. Il Collegio osserva che in linea di principio si deve accettare la distinzione, richiamata dall'A.S.L., fra "lavoro parasubordinato" (ovvero collaborazione coordinata e continuativa), e "lavoro autonomo" (ovvero attività libero-professionale convenzionata). Altra questione, però, è se nella fattispecie la posizione dell'attuale appellato rientrasse nell'una o nell'altra figura.

Si tratta di una questione da risolvere verificando quali fossero, in punto di fatto, le caratteristiche del contratto stipulato fra l'A.S.L. e l'interessato.

A questo proposito, emerge dall'atto d'appello e dalla (scarsa) documentazione allegata dall'appellante, che il contratto prevedeva che l'interessato svolgesse per conto dell'A.S.L. l'attività di "medico fiscale" con un impegno orario pari, originariamente, a 24 ore alla settimana, poi elevato a 30 ore alla settimana; e che la retribuzione era commisurata alle ore di servizio.

Manca ogni altro elemento di conoscenza circa i contenuti specifici del contratto di lavoro e circa le modalità di organizzazione del servizio.

6. Conviene dunque sottolineare che i soli elementi noti del contratto dell'interessato (al di là della formale definizione di "contratto d'opera") sono: (a) la misura dell'impegno lavorativo espressa in ore (originariamente 24, poi 30 alla settimana); (b) la retribuzione ugualmente rapportata alle ore di lavoro. Ad essi si può aggiungere, intuitivamente, la sostanziale inesistenza di margini significativi di autonomia nell'organizzazione e nella gestione del proprio lavoro, ove si consideri che il servizio consisteva nell'effettuare le "visite fiscali" ai soggetti che venivano di volta in volta indicati.

Per comune opinione sono proprio questi gli elementi utili a distinguere il lavoro "parasubordinato" dal lavoro autonomo.

7. In conclusione, l'appello dell'A.S.L. deve essere respinto e la sentenza del T.A.R. deve essere confermata.

Le spese legali del grado faranno carico alla parte soccombente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese legali del grado in favore dell'appellato costituito, liquidandole in Euro 1.500, oltre agli accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Carlo Deodato, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Massimiliano Nocelli, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)